



PROGETTO SPRAR

AZIENDA CONSORTILE

PER LA GESTIONE DELLE POLITICHE SOCIALI NEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE N. A1

INDAGINE ESPLORATIVA PRELIMINARE DEL MERCATO

Per l'individuazione di operatori economici che intendano ospitare tirocini formativi finalizzati all'inserimento lavorativo di richiedenti asilo/titolari di protezione internazionale ospitati presso il progetto SPRAR dall'Ambito territoriale A1 nei Comuni di Ariano Irpino, Frigento, Paternopoli e Sant'Angelo all'Esca.

L'Azienda speciale consortile per la gestione associata delle politiche sociali nei comuni dell'Ambito territoriale A1 (Ente proponente) e la S.C.S. SOLIDARCI capogruppo mandataria del RTI (Ente attuatore) coesecutori degli interventi di accoglienza tutela ed integrazione del Progetto SPRAR (codice 1046) ammesso al riparto del FNPSA giusto DM 30/06/2017

Premesso:

Che il Progetto SPRAR dell'Ambito territoriale A 01 prevede di attuare gli interventi di orientamento ed accompagnamento all'inserimento lavorativo dei richiedenti e titolari di protezione internazionale ed umanitaria

Che il CDA dell'azienda consortile A1 giusto atto deliberativo n. 30 del 23/05/2018 ha conferito mandato al Direttore generale di promuovere indagine esplorativa per l'individuazione di operatori economici disponibili ad ospitare tirocini formativi finalizzati all'inserimento lavorativo dei richiedenti e titolari di protezione internazionale ed

umanitaria attualmente accolti presso le strutture SPRAR di Ariano Irpino, Frigento, Paternopoli e Sant'Angelo all'Esca;

Considerato:

Che il Regolamento regionale 7 maggio 2018, n. 4 disciplina termini modalità e requisiti per l'attuazione in ambito territoriale di tirocini extra curriculari, formazione ed orientamento presso datori di lavoro pubblici e privati;

Considerato altresì:

Che è necessario procedere nel rispetto dei principi efficacia, correttezza, libera concorrenza e parità di trattamento dei soggetti potenzialmente interessati.

Ritenuto di dover individuare gli operatori economici disponibili ad ospitare tirocini extra curriculari, formazione ed orientamento finalizzati all'inclusione lavorativa dei richiedenti e titolari di protezione internazionale ed umanitaria sulla scorta delle candidature proposte e dei requisiti da questi detenuti.

Dato atto che la indagine è esperita unicamente con finalità esplorative del mercato e che la stessa non comporta per gli enti emanatori alcun obbligo o vincolo di svolgimento o di aggiudicazione di procedure in favore dei soggetti recitanti interesse.

Si rende noto

Che possono produrre candidatura/manifestazione di interesse gli operatori di cui all'art. 45 del D.lgs. 50/2016 in possesso dei titoli e requisiti previsti dal presente avviso nel rispetto delle disposizioni del Regolamento regionale 7 maggio 2018, n. 4.

Art. 1

Finalità

Il presente avviso è finalizzato ad acquisire candidature/manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici disponibili ad ospitare attività di tirocinio extra curricolari, formazione ed orientamento per l'inclusione lavorativa dei richiedenti e titolari di protezione internazionale ed umanitaria attualmente accolti presso le strutture SPRAR dell'ambito territoriale A 01.

Gli operatori economici che risulteranno in possesso dei titoli e dei requisiti previsti dal presente avviso entreranno a far parte del **sistema di accreditamento dei soggetti ospitanti le attività di tirocinio** extra curricolare, formazione ed orientamento per l'inclusione lavorativa dei richiedenti e titolari di protezione internazionale ed umanitaria attualmente accolti presso lo SPRAR.

Art. 2

Enti promotori.

I promotori delle attività di tirocinio extra curricolare, formazione ed orientamento per l'inclusione lavorativa dei richiedenti e titolari di protezione internazionale ed umanitaria sono:

- l'Azienda speciale consortile per la gestione associata delle politiche sociali nei comuni dell'Ambito territoriale A1 ente locale proponente del Progetto SPRAR (codice 1046) ammesso al riparto del FNPSA giusto DM 30/06/2017
- S.C.S. SOLIDARCI capogruppo mandataria del RTI ente attuatore del Progetto SPRAR (codice 1046).

Gli interventi previsti dal presente atto costituiscono protocollo attuativo degli interventi di inclusione lavorativa in esecuzione dell'art. 18 del contratto regolante la co esecuzione degli interventi di accoglienza tutela dello SPRAR proposto dall'ambito territoriale A1.

Art. 3

Soggetti che possono proporre la candidatura di interesse.

Possono proporre candidatura o manifestare il proprio interesse ad ospitare uno o più tirocini gli operatori economici di cui all'art. 45 del D.lgs. 50/2016, in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del D.lgs. 50/2016.

Art. 4
Requisiti dei soggetti ospitanti.

Ai fini dell'ammissione al sistema di accreditamento dei soggetti ospitanti le attività di tirocinio gli operatori economici proponenti candidatura dovranno risultare in possesso dei seguenti requisiti:

1. Essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e successive modificazioni, assicurandone l'applicazione anche ai tirocinanti;
2. Essere in regola con la normativa di cui alla Legge 68/99 per il diritto al lavoro dei disabili;
3. Non avere effettuato licenziamenti nella medesima unità operativa per attività equivalenti a quelle del tirocinio nei dodici mesi precedenti l'attivazione del tirocinio stesso, fatti salvi quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni territoriali più rappresentative;
4. Non avere in atto nella medesima unità operativa procedure di cassa integrazione straordinaria o in deroga per attività equivalenti a quelle del tirocinio;
5. Essere iscritti nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. competente per il territorio;
6. Non essere sottoposti a procedure fallimentari o concorsuali, a procedure di liquidazione o accorpamento;
7. Non essere in pendenza di giudizio, e/o con sentenza di condanna passata in giudicato, in materia di licenziamenti;
8. Applicare il CCNL di categoria;
9. Inesistenza delle cause ostative di cui alla L 575/65 e s.m.i. (normativa antimafia).

Gli interessati potranno attestare il possesso dei requisiti rendendo dichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000.

Gli enti promotori si riservano di verificare ai sensi di legge la veridicità delle dichiarazioni rese.

Art. 5
Valutazione di ammissibilità delle candidature.

La verifica dei requisiti di idoneità in possesso degli operatori economici per l'ammissione al sistema di accreditamento dei soggetti ospitanti le attività di

tirocinioformeranno materia di valutazione condotta da organo collegiale costituito da tre componenti di cui:

- Il revisore indipendente che ne assume la presidenza
- Il rappresentante designato dall' Azienda speciale consortile (Ente locale proponente)
- Il rappresentante designato da S.C.S. SOLIDARCI capogruppo mandataria del RTI (Ente attuatore).

Le risultanze della valutazione condotta dall' organo collegiale saranno trasmesse al Direttore generale di ASC A1 che adotterà gli atti di ammissione dei candidati al sistema di accreditamento dei soggetti ospitanti.

Art. 6

Definizione del tirocinio formativo e disciplina normativa di riferimento.

Il tirocinio formativo è costituito da un percorso di politica attiva al lavoro da attuarsi nei contesti organizzativi/produttivi dell'operatore economico ospitante.

Il percorso da realizzarsi nella ospitalità dell'operatore economico deve consentire al tirocinante di acquisire competenze professionali spendibili sul mercato del lavoro moltiplicando le opportunità di inserimento lavorativo dello stesso.

Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro. In nessun caso lo svolgimento delle attività di tirocinio formativo possono costituire titolo o indizio della instaurazione o costituzione di rapporto di lavoro subordinato tra il tirocinante e l'operatore economico ospitante.

L'attivazione del tirocinio richiede la sottoscrizione di una convenzione tra il soggetto promotore e il soggetto ospitante corredata dal progetto formativo personalizzato.

Le attività di tirocinio sono subordinate al rispetto della disciplina prevista dal Regolamento regionale 7 maggio 2018, n. 4 che stabilisce termini, modalità, condizioni e requisiti per lo svolgimento dei percorsi extra curriculari di formazione ed orientamento finalizzati all'inserimento lavorativo.

Art. 7

Tirocinanti

I destinatari dei tirocini extracurricolari formativi, di orientamento, di inserimento/reinserimento lavorativo sono i richiedenti e titolari di protezione internazionale ed umanitaria attualmente accolti presso le strutture dello SPRAR dell'ambito territoriale A 01.

Per ciascuno dei beneficiari dovrà essere determinato un progetto formativo che integrato al piano personalizzato di accoglienza definisca in accordo con l'Organizzazione ospitante durata, modalità attuativa del percorso formativo e gli importi da riconoscere al beneficiario.

Rientra negli obblighi della Organizzazione ospitante di nominare un Tutor ogni 3 tirocinanti e di assicurare piena collaborazione con gli enti promotori dell'intervento.

Nel corso dello svolgimento del tirocinio il beneficiario è tenuto a:

- a) svolgere le attività previste dal progetto formativo, osservando gli orari e le regole di comportamento concordati nel progetto stesso e rispettando l'ambiente di lavoro;
- b) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- c) rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- d) se il rapporto di tirocinio si svolge presso soggetti privati, rispettare gli obblighi di riservatezza riguardo a processi produttivi, profili merceologici od altre informazioni relative al soggetto ospitante dei quali venga a conoscenza, sia in corso che successivamente allo svolgimento del tirocinio;
- e) se il rapporto di tirocinio si svolge presso soggetti pubblici, rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme dei singoli ordinamenti e non utilizzare a fini privati le informazioni di cui si disponga per ragioni d'ufficio;
- f) partecipare agli incontri concordati con il tutor responsabile delle attività didattico organizzative per monitorare l'attuazione del progetto formativo.

In ottemperanza delle disposizioni Regolamento regionale 7 maggio 2018, n. 4, è consentita l'attivazione di tirocini anche nel caso che i beneficiari (in età lavorativa), non abbiano assolto l'obbligo scolastico.

Art. 8 Indennità di partecipazione.

La indennità dovuta ai beneficiari sarà determinata dalla E.M. che definisce il progetto formativo integrato al piano personalizzato di accoglienza SPRAR nel rispetto della disciplina che segue:

1. Il soggetto attuatore del progetto SPRAR ha l'obbligo di corrispondere al tirocinante un'indennità di partecipazione in relazione all'attività da esso prestata. L'importo mensile lordo di tale indennità, determinabile anche in misura forfetaria, non può essere inferiore a euro 500,00.
2. L'indennità è erogata per intero a fronte di una partecipazione minima ai tirocini del 70 per cento su base mensile. L'indennità è erogata in misura proporzionale all'effettiva partecipazione al tirocinio, su base mensile, qualora inferiore alla percentuale del 70 per cento.
3. La Regione può definire agevolazioni o misure di sostegno in materia di corresponsione e di ammontare dell'indennità.
4. Durante gli eventuali periodi di sospensione del tirocinio di cui al comma 6 non sussiste l'obbligo di corresponsione dell'indennità di partecipazione.
5. Nel caso di tirocini in favore di lavoratori sospesi, che siano percettori di forme di sostegno al reddito in misura almeno pari all'importo minimo di cui al primo comma del presente articolo, l'indennità di partecipazione non è dovuta per il periodo coincidente con quello di fruizione del sostegno al reddito. In caso contrario, essa è dovuta ad integrazione del sostegno al reddito percepito solo fino a concorrenza con l'indennità minima di cui al medesimo primo comma.
6. Nel caso di tirocini in favore di soggetti percettori di forme di sostegno al reddito, in assenza di rapporto di lavoro, è riconosciuta la facoltà ai soggetti ospitanti di erogare un'indennità di partecipazione cumulabile con il sostegno al reddito percepito, anche oltre l'indennità minima di cui al comma 1.
7. Se il soggetto ospitante è una Pubblica Amministrazione, stante la clausola di invarianza finanziaria prevista dall'articolo 1, comma 36, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita) e fatte salve successive norme di finanziamento, le convenzioni possono essere attivate solo se la relativa spesa può essere coperta mediante risorse contenute nei limiti della spesa destinata ai tirocini nel precedente esercizio finanziario e nei limiti della spesa consentita per finalità formative.
8. La Regione può prevedere eventuali circostanziate deroghe in materia di corresponsione e di ammontare dell'indennità per garantire l'inclusione.
9. Pur essendo del tutto escluso che il tirocinio costituisca rapporto di lavoro, sotto il profilo fiscale l'indennità di partecipazione ha natura di reddito assimilato al reddito di lavoro dipendente ma non comporta la perdita dello stato di disoccupazione eventualmente posseduto dal tirocinante.
10. Il tirocinante gode di parità di trattamento con i lavoratori nei luoghi di lavoro dove si svolge il periodo di tirocinio e pertanto può usufruire di altre eventuali agevolazioni ossia dei servizi offerti dal soggetto ospitante ai propri dipendenti.

Art. 9
Durata del tirocinio.

1. Il tirocinio è realizzato in un periodo determinato in coerenza con il numero e la natura delle attività formative previste nel relativo progetto.

Tale periodo non può eccedere la durata prevista del progetto di accoglienza del beneficiario dello SPRAR ed in ogni caso rispettare le seguenti disposizioni:

- a) dodici mesi per i tirocini di cui all'articolo 24-bis comma 4 del Regolamento regionale 7 maggio 2018, n. 4;
 - b) ventiquattro mesi per i tirocini in favore di soggetti disabili, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge n. 68/1999, fermo il rispetto delle norme sull'assunzione delle categorie protette.
2. La durata minima del tirocinio non può essere inferiore a due mesi, ad eccezione del tirocinio attivato presso i soggetti ospitanti che svolgono attività stagionali, per il quale la durata minima è ridotta a un mese e del tirocinio rivolto a studenti promosso dal servizio per l'impiego e svolto durante il periodo estivo per il quale la durata è compresa tra 14 giorni e 45 giorni.
 3. Per tutti i profili professionali collocati nell'ultimo livello di inquadramento di cui alla classificazione del personale del contratto collettivo in ipotesi applicabile al soggetto ospitante in ragione dell'attività da esso svolta, il tirocinio non può durare più di mesi tre.
 4. La durata iniziale del tirocinio, stabilita dal singolo progetto formativo, può essere inferiore a quella massima consentita in relazione alla specifica tipologia di tirocinio. In tal caso, se il programma originariamente previsto non è stato integralmente realizzato è consentita una proroga del termine iniziale fino al raggiungimento del suddetto periodo massimo. La richiesta di proroga deve essere adeguatamente motivata dal soggetto ospitante e contenere un'integrazione dei contenuti del Progetto Formativo Individuale. E' consentita la stipula di una ulteriore convenzione di tirocinio fra gli stessi soggetti, per l'arricchimento del bagaglio professionale già conseguito o per la formazione di una diversa professionalità, a condizione che la somma dei periodi delle due distinte convenzioni di tirocinio, anche se stipulate con soggetti promotori diversi, non ecceda i limiti massimi di durata sopra stabiliti.
 5. Al tirocinante è consentita la stipula di più tirocini presso distinti soggetti ospitanti e per differenti profili professionali.

6. Il tirocinante ha diritto a una sospensione del tirocinio per maternità o per malattia od infortunio di lunga durata, intendendosi per tali quelli che si protraggono per una durata pari o superiore a 30 giorni. Il tirocinio può inoltre essere sospeso per i periodi di chiusura aziendale della durata di almeno 15 giorni. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio secondo i limiti massimi precedentemente indicati.
7. Il tirocinante può interrompere il tirocinio in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al tutor del tirocinante e al tutor responsabile delle attività didattico-organizzative.
8. E' consentito al soggetto ospitante interrompere un rapporto di tirocinio in corso esclusivamente nelle seguenti ipotesi:
 - a) verificarsi di gravi o reiterate inadempienze da parte del tirocinante degli obblighi posti a suo carico, da accertarsi con l'intervento del tutor designato dal soggetto promotore;
 - b) insorgere di impreviste ed imprevedibili condizioni di accentuate difficoltà organizzative, economiche o produttive nell'ambito del settore o reparto di inserimento del tirocinante, che richiedono il ricorso a procedure di gestione delle eccedenze di personale quali la cassa integrazione guadagni, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo o la procedura di licenziamento collettivo per riduzione e messa in mobilità del personale.

Art. 10

Limiti numerici.

Il tirocinio non costituisce ad alcun titolo rapporto di lavoro ed il tirocinante non perde l'eventuale stato di inoccupazione o disoccupazione.

Nessun onere economico è previsto a carico della azienda ospitante se non la necessaria ed obbligatoria copertura assicurativa per infortuni (INAIL) oltre che la fornitura dei dispositivi di protezione individuali (DPI) previsti dal documento di valutazione del rischio (DUVR).

Le aziende ospitanti non sono vincolate ad assumere il tirocinante al termine del tirocinio, ma possono, se interessate, formulare proposte di lavoro al tirocinante.

Possano essere realizzati più tirocini per lo stesso profilo professionale, ma ogni singolo soggetto ospitante non può realizzare più tirocini con il medesimo tirocinante.

Il soggetto ospitante può realizzare tirocini nei limiti numerici individuati dalla normativa regionale vigente (Regolamento regionale 7 maggio 2018, n. 4).

Pertanto i datori di lavoro possono ospitare tirocinanti sulla base del seguente rapporto:

- a) un tirocinante per le unità operative in assenza di dipendenti, o con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato o di dipendenti a tempo determinato anche in somministrazione, purché la data di inizio del contratto a tempo determinato sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio;
- b) non più di due tirocinanti contemporaneamente per le unità operative con un numero di dipendenti a tempo indeterminato o di dipendenti a tempo determinato anche in somministrazione compreso tra sei e dieci, purché la data di inizio del contratto a tempo determinato sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio;
- c) non più di tre tirocinanti contemporaneamente per le unità operative con un numero di dipendenti a tempo indeterminato o di dipendenti a tempo determinato anche in somministrazione compreso tra undici e quindici, purché la data di inizio del contratto a tempo determinato sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio;
- d) non più di quattro tirocinanti contemporaneamente per le unità operative con un numero di dipendenti a tempo indeterminato o di dipendenti a tempo determinato anche in somministrazione compreso tra sedici e venti, purché la data di inizio del contratto a tempo determinato sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio.

Art. 11

Limitazioni normative nell'utilizzo dei tirocini.

1. Il tirocinante non può essere destinato allo svolgimento di attività non coerenti con gli obiettivi formativi previsti dal piano formativo né impegnato in attività lavorative per le quali non è necessario un periodo formativo.
2. Il tirocinante può essere adibito a funzioni produttive solo ed esclusivamente al fine di conseguire, su specifiche funzioni, i livelli di professionalità previsti dal progetto. A tal fine l'ente ospitante assicurerà adeguata assistenza per favorirne lo sviluppo della professionalità, con affiancamento a persone con competenze già acquisite e di provata esperienza e nel rispetto totale delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
3. Il soggetto ospitante non può attivare tirocini per sostituire il personale che si trova in malattia, infortunio, maternità o ferie, né per far fronte a periodi di più

intensa attività stagionale, laddove ordinariamente ricorrerebbe all'assunzione di lavoratori con contratto a termine, né per ricoprire ruoli necessari alla sua organizzazione aziendale.

4. Il tirocinio non può essere attivato nell'ipotesi in cui il tirocinante abbia avuto un rapporto di lavoro, una collaborazione o un incarico di prestazione di servizi con il medesimo soggetto ospitante negli ultimi due anni precedenti l'attivazione del tirocinio.

5. Il tirocinio può essere attivato nell'ipotesi in cui il tirocinante abbia svolto prestazioni di cui all'articolo 54-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo), convertito in legge 21 giugno 2017, n. 96, presso il medesimo soggetto ospitante per non più di 140 ore, nei 180 giorni precedenti l'attivazione.

6. Ferme restando le disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri e sulla tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti, l'orario di attività del tirocinante non può eccedere quello previsto dal contratto collettivo applicabile al soggetto ospitante e si svolge in fascia diurna, a meno che la specifica organizzazione del lavoro del settore o reparto di inserimento non ne giustifichi lo svolgimento anche in fascia serale. È viceversa del tutto vietata l'attività formativa in fascia notturna, intendendo per tale quella definita dal contratto collettivo di riferimento.

7. Fra le parti non è consentita la stipula e la realizzazione di un secondo nuovo tirocinio, ancorché in relazione ad una figura professionale diversa da quella dedotta nel primo tirocinio, tale da eccedere la durata massima consentita ai sensi e alle condizioni di cui all'articolo 26-bis del Regolamento regionale 7 maggio 2018, n. 4.

Art. 12

Misure di accompagnamento, coordinamento, monitoraggio e controllo.

Per quel concerne lo svolgimento delle attività di accompagnamento, coordinamento, monitoraggio e controllo si rinvia alle disposizioni del Regolamento regionale 7 maggio 2018, n. 4.

Art. 13

Modalità di presentazione delle candidature.

L'operatore economico potrà proporre candidatura, ai sensi del presente avviso, attestando la disponibilità ad ospitare attività di tirocinio extra curricolari, formazione ed orientamento per l'inclusione lavorativa dei richiedenti e titolari di protezione internazionale ed umanitaria attualmente accolti presso le strutture

SPRAR dell'ambito territoriale A 01.

Lo stesso attesterà di possedere i requisiti indicati dagli art.3 e 4 del presente avviso:

Nella candidatura gli operatori economici potranno, eventualmente, riportare ogni informazione utile a rappresentare profilo e caratteristiche aziendali del soggettoospitante.

Potranno essere, inoltre, indicate le informazioni relative al contesto sociale e produttivo entro i quali andranno ad essere ospitate le attività ditirocinio ed anche alle ipotesi di un eventuale contratto dilavoro chesiritienediproporre alterminedeltirocinio.

Gli operatori economici che risulteranno in possesso dei titoli e dei requisiti previsti dal presente avviso entreranno a far parte del **sistema di accreditamento dei soggetti ospitanti le attività di tirocinio** extra curriculare, formazione ed orientamento per l'inclusione lavorativa dei richiedenti e titolari di protezione internazionale ed umanitaria attualmente accolti presso lo SPRAR.

Per ciascuno dei beneficiari dovrà essere determinato un progetto formativo che integrato al piano personalizzato di accoglienza definisca in accordo con l'Organizzazione ospitante durata, modalità attuativa del percorso formativo e gli importi da riconoscere al beneficiario.

Li operatori interessati potranno proporre la candidatura di interesse a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso tramettendo la stessa tramite posta certificata all'indirizzo consorzioa1@legalmail.it, ovvero a mano all'Ufficio protocollo dell'Azienda Speciale Consortile A1 in Ariano Irpino alla Via Fontanenuova.

Art. 14 Pubblicità

Il presente avviso di indagine esplorativa è trasmesso in Albo Pretorio digitale di ASC A1 ed ai fini della pubblicizzazione in profilo committente www.pianosociale.a1.it.

Art. 15 Trattamento e protezione dei dati.

I dati forniti dai candidati sono trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento della procedura e delle attività istituzionali di ASC A1.

Gli stessi saranno trattati e protetti dall'ente ai sensi del GDPR) 2016/679

Art. 16
Impugnabilità.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4 della legge 241/90 avverso il presente atto è ammesso ricorso:

- a) Giurisdizionale al TAR ai sensi dell'art. 2 lettera "b" della legge 1034/71 e s. m. e i., entro 60 giorni dalla data in cui l'interessato ne abbia notizia;
- b) Straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità entro 120 giorni dal medesimo termine di cui sopra, ai sensi del DPR n. 1199/71;

Art. 17
Clausola di rinvio.

Per quanto non previsto dal presente avviso si rinvia alle disposizioni legislative vigenti ed in particolare alla disciplina prevista dal Regolamento Regionale 7 maggio 2018, n. 4.


Il Direttore Generale
Dott. Vincenzo SOLOMITA

Legale rappresentante RTI
Dott.ssa Mara VITIELLO
SOLIDARCI S.C.S.
Viale Del Bersagliere, 32B - Capua
P.IVA: 04193810613
C.F.: 93045010613

Firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'art.3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993